



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
- Prov. Palermo -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 3 del 07-02-18	OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO e APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI
Riferim. Prop. N. 62 del 27-11-2017	

L'anno **duemiladiciotto** del giorno **sette** del mese di **febbraio** alle ore **18:00** e seguenti, nella Casa Comunale di Campofelice di Roccella, convocato dal Presidente, su determinazione dello stesso, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, nelle persone dei Sigg.ri:

MARTORO ELENA MARIA	P	SCEUSI EMANUELE	P
CALVARUSO MARIA	P	INGRAO GIUSEPPA	P
VACCARO FRANCESCO	P	PALAZZOLO FRANCESCO	P
DI FRANCESCA CLAUDIO	P	RE GASPARE	P
MARCHESE FRANCESCO	P	MICHELANGELO	
SCAVONE ELENA MARIA	A	VACCARO GIUSEPPINA	A
FRICANO CALOGERO	P	MARIA	
CRISANTI SALVATORE	P	TARAVELLA GIUSEPPE	A
		MARIO	
		DI STEFANO FRANCESCA	A

Presenti n. 11

Assenti n. 4

Assume la Presidenza il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** Sig. **SCEUSI EMANUELE**.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. **Quagliana Vincenzo**.

Il Presidente del Consiglio riassume brevemente il punto posto all'o.d.g..

Interviene l'Assessore Taravella. Precisa che è stato presentato un emendamento alla proposta redatta dall'ufficio competente relativa alla modifica al regolamento del Servizio Idrico Integrato ed approvazione della Carta dei Servizi. Ciò a seguito dell'approvazione di una deliberazione del dicembre 2017 dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il gas ed il sistema idrico con la quale è stata definita una nuova disciplina della qualità tecnica del S.I.I. e un nuovo metodo di regolazione della qualità tecnica da applicarsi dal 01.01.2018. Tutto ciò ha reso necessario l'aggiornamento della Carta dei Servizi ai dettami della deliberazione sopra richiamata. Le modifiche alla proposta, suggerite dall'ufficio e fatte proprie da alcuni consiglieri di maggioranza, sono riportate in calce alla proposta di deliberazione. Aggiunge che sono state apportate delle modifiche agli artt. 29 e 31 del regolamento che derivano dall'adeguamento alle banche anagrafiche e consentono di evitare i depositi cauzionali nel caso di subentro e voltura. Inoltre, è stata introdotta la previsione del misuratore di portata. Fa presente che una prima fatturazione è stata inoltrata all'utenza che dovrebbe assicurare un'adeguata copertura economica del servizio.

Il consigliere Ingrao chiede chiarimenti al responsabile del Servizio arch. Costanzo la quale dà ampie delucidazioni in merito ai contenuti della proposta di deliberazione.

L'Assessore Taravella precisa che sono stati effettuati interventi di ammodernamento e potenziamento della condotta, alcuni dei quali risultano essere stati provvidenziali. A conferma della scelta importante e decisiva che il Comune ha adottato optando per la gestione diretta.

Il consigliere Ingrao evidenzia di essere a conoscenza di finanziamenti assicurati all'AMAP. Si pone il dubbio sulle difficoltà dell'Ente ad intercettare finanziamenti, un problema di natura essenzialmente politica.

Il consigliere Palazzolo sottolinea che il consigliere Ingrao fa riferimento ad un finanziamento di €. 8.000.000,00 assegnato ad AMAP. Ribadisce che l'Amministrazione ha voluto fortemente che la gestione tornasse al Comune di Campofelice per due ragioni: una perché il depuratore non era attivo ed AMAP in pratica non lo gestiva, trasferendo responsabilità a carico degli amministratori e del Sindaco e secondariamente perché la stessa municipalizzata non aveva interesse ad espandere la condotta e riparare le perdite. Evidenzia che oggi il Comune di Campofelice ha una chance importantissima per migliorare il servizio nell'interesse di tutta l'utenza.

Il Presidente del Consiglio rileva che già nel 2016 era stato dato mandato all'Amministrazione Comunale di farsi promotrice, insieme ad altri Comuni che non avevano aderito ad AMAP, della possibilità di costituirsi in consorzio. Non risulta però che si sia prestato attenzione alla costituzione in consorzio. Aggiunge che il d.lgs. 152/06 stabilisce che bisogna predisporre una relazione da inviare all'Autorità di Vigilanza circa i criteri di economicità adottati nella gestione del servizio. Il Decreto Legislativo lo prevede espressamente nel momento in cui si parla di gestione diretta. Ma oggi evidenzia che non può parlarsi di gestione diretta atteso che il servizio è stato affidato a terzi. Chiede inoltre se è stato predisposto qualche progetto e se questo progetto si trova nella fase definitiva. Si chiede se il Comune è un soggetto preposto a richiedere il finanziamento di un eventuale intervento di potenziamento della rete. Sarebbe auspicabile acquisire

in merito dei pareri da parte degli Organi preposti. Sottolinea infine che l'emergenza idrica che può profilarsi rischia di indurre il Comune di Palermo a chiedere la modifica del Piano delle Acque e rivedere contestualmente l'erogazione di 19 litri/sec. che era stata riconosciuta al Comune di Campofelice nell'appresamento dalla condotta di Scillato.

Il consigliere Palazzolo ribadisce che gli ATO sono stati imposti dall'alto e che l'AMAP ha preso il posto dell'ATO Idrico. In realtà il Comune ha sempre temuto che l'interesse dell'AMAP era quello di approfittare delle fonti di approvvigionamento di cui Campofelice di Roccella è attualmente titolare.

Il Presidente del Consiglio ribadisce che il servizio può essere svolto in modo consorziato e ritiene di assoluta necessità porre in essere delle efficaci attività programmatiche che siano finalizzate al procacciamento di finanziamenti. Evidenzia che non risulta vi siano progetti per i quali si possa oggi richiedere un finanziamento.

Il Sindaco replica che c'è un progetto depositato che potrebbe essere oggetto di finanziamento.

L'Assessore Taravella evidenzia che il Presidente del Consiglio, nel suo intervento, ha rilevato che ad oggi l'Amministrazione non ha optato per la gestione consortile. Ma quella era una gestione alla quale si auspicava anche perché la L.R. 19/2015 prevedeva, all'art. 4 c. 13 la possibilità di continuare la gestione sotto forma di consorzio a capitale pubblico. Oggi però la gestione viene effettuata in modo diretto ed esclusivo. Il fatto che l'Amministrazione ha affidato ad una ditta il Servizio Integrato non significa che la gestione non è diretta. Infatti i requisiti essenziali per gestire direttamente, così come previsto dall'art. 147 del d.lgs. 152/06, sono l'approvvigionamento idrico da fonti pregiate, un utilizzo efficiente della risorsa idrica, nonché la tutela del corpo idrico. E' proprio all'ATI che deve essere valutato il possesso di questi requisiti. Ma se così non fosse, precisa che si può optare per la soluzione consortile.

Il consigliere Vaccaro evidenzia che probabilmente si potranno incassare 530 mila euro cui dovrà assommarsi il gettito dei reflui.

Chiede di intervenire il Sindaco. Precisa che, se l'utenza pagasse come dovrebbe, l'Amministrazione Comunale potrebbe risolvere molti problemi di entrate. Aggiunge che l'orientamento è quello di continuare a gestire il servizio ed, in ogni caso, ripiegare per l'accordo consortile.

Alle ore 20.10 si allontana dall'aula il consigliere Fricano.

Continua il Sindaco precisando che vi è un progetto di una condotta che porta l'acqua da Bricopiù a Campofelice, attingendo alla linea Scillato - Palermo - ma è allo studio l'attingimento all'altezza del museo Himera, sfruttando il tracciato di Presidiana, con conseguente abbattimento dei costi di realizzazione.

Il Presidente del Consiglio suggerisce di inserire il costo del Servizio quale voce allegata al bilancio.

Pone ai voti l'emendamento, alla proposta di deliberazione, che viene approvato con n. 6 voti favorevoli (gruppo di maggioranza) e n. 4 contrari (Sceusi, Re, Ingrao e Martoro).

Si pone ai voti la proposta di deliberazione così come emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Presidente;

Uditi gli interventi di cui sopra;

Vista la proposta di deliberazione n. 62 del 27.11.2017 ad oggetto: " Modifiche al regolamento del Servizio Idrico integrato e approvazione Carta dei Servizi;

Visto il parere favorevole espresso sulla superiore proposta, ai sensi dell'art.1, lett.i) della L.R.n.48/91, come sostituito dall'art.12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori del Conto;

Visto l'emendamento alla proposta di Deliberazione n. 62 del 27.11.2017;

Con n. 6 voti favorevoli (gruppo di maggioranza);

Con n. 4 voti contrari (Sceusi, Re, Ingrao e Martoro);

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione n. 62 del 27.11.2017 ad oggetto: " Modifiche al regolamento del Servizio Idrico integrato e approvazione Carta dei Servizi", così come emendata, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
- Prov. Palermo -

Ufficio:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.62 DEL 27-11-2017

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO e APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI**

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 27-11-2017

Il Responsabile del servizio
COSTANZO ELISA

Il Responsabile del Servizio

Premesso:

- Che, a far data dal 14/04/2016, il Servizio idrico integrato in questo territorio è stato assunto, in via temporanea ed emergenziale, dal Comune di Campofelice di Roccella;
- Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/04/2016, è stato approvato il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/2017, sono state approvate talune modifiche al Regolamento di cui sopra;

Preso atto:

- che l'art. 31 del Regolamento denominato "*Subentro di utenza e diritti di posa del contatore*" prevede la corresponsione, da parte dell'utente, di oneri per diritti di subentro meglio specificati nel Tariffario allegato al Regolamento;
- che l'art. 29 del Regolamento denominato "*Norme per la fornitura*" prevede, al punto 2, che "(...) per qualsiasi tipologia di utenza, si verserà, a titolo di deposito cauzionale, la somma stabilita nell'allegato tariffario (...);
- che è volontà dell'Amministrazione, al fine di incentivare la normalizzazione e la regolarizzazione nell'intestazione dei contratti delle utenze del S.I.I., nonché per andare incontro alle esigenze economiche dei cittadini, per un periodo temporale limitato, apportare delle modifiche agli artt. 29 e 31 del Regolamento, abolendo gli oneri di cui sopra, relativi ai diritti di subentro/voltura e al deposito cauzionale, per un periodo di mesi 6 (sei) dalla data di approvazione della presente deliberazione, e comunque fino al 30/06/2018;

Preso atto, ancora:

- che l'art. 44 del Regolamento, denominato "*Rilevazione dei consumi – autolettura*", propone una stima dei consumi alle utenze domestiche situate lungo la fascia costiera, non ancora provvisti di misuratori di portata e con approvvigionamento idrico autonomo o da altre fonti, eccessivamente alta rispetto alla media dei consumi della analoga tipologia di utenza domestica riscontrata nel territorio comunale;
- che la Deliberazione del 05/05/2016, n. 218/2016/R/idr dell'Autorità per l'Energia elettrica, il Gas e il Sistema Idrico prevede, all'art. 10.3 dell'Allegato A "Calcolo del consumo medio", che "in caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture necessari per la determinazione del coefficiente Ca (n.d. consumo medio annuo), i gestori procedono a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l'utente finale è stato attribuito dal gestore";
- che l'Ufficio del Servizio Idrico, avendo effettuato le letture dei consumi effettivi, ha accertato il valore medio di riferimento per i consumi delle diverse tipologie di utenze domestiche, constatando un disallineamento tra quanto effettivamente consumato dalle utenze munite di misuratore di portata e quanto attribuibile alle utenze sprovviste;

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di dover modificare il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" nel modo che segue:

- **art. 29 punto 2 (vecchia formulazione):** 2. Per qualsiasi categoria di utenza, si verserà, a titolo di deposito cauzionale, la somma stabilita dall'allegato TARIFFARIO, che sarà restituita o conguagliata all'utente senza interessi, all'atto della disdetta;
- **art. 29 punto 2 (nuova formulazione):** 2. Per qualsiasi categoria di utenza, si verserà, a titolo di deposito cauzionale, la somma stabilita dall'allegato TARIFFARIO, che sarà restituita o conguagliata all'utente senza interessi, all'atto della disdetta; **fino al 30/06/2018, nessun onere sarà corrisposto, a titolo di deposito cauzionale, dall'utente che intenda effettuare operazioni di subentro e/o di voltura.**
- **Art. 31 (vecchia formulazione):** Il Cliente/Utente che intende subentrare nel contratto di fornitura deve darne comunicazione scritta o diretta presso gli uffici del Servizio Idrico e sottoscrivere il contratto di fornitura. Per il subentro saranno addebitati, nella prima bolletta utile, gli oneri di cui all'allegato TARIFFARIO. Gli utilizzatori dell'utenza, che non hanno sottoscritto il contratto di fornitura per mancata voltura dal precedente intestatario o per altri motivi (ad esempio: caso di decesso), hanno 30 giorni di tempo, dalla comunicazione al Comune, per regolarizzare la propria posizione. Trascorso tale tempo, il Servizio Idrico si riserva il diritto di interrompere, previo preavviso, la fornitura dell'acqua.
- **Art. 31 (nuova formulazione):** Il Cliente/Utente che intende subentrare nel contratto di fornitura deve darne comunicazione scritta o diretta presso gli uffici del Servizio Idrico e sottoscrivere il contratto di fornitura. Per il subentro saranno addebitati, nella prima bolletta utile, gli oneri di cui all'allegato TARIFFARIO. **Fino al 30/06/2018, nessun onere sarà corrisposto, a titolo di diritti, dall'utente che intenda effettuare operazioni di subentro e/o di voltura.** Gli utilizzatori dell'utenza, che non hanno sottoscritto il contratto di fornitura per mancata voltura dal precedente intestatario o per altri motivi (ad esempio: caso di decesso), hanno 30 giorni di tempo, dalla comunicazione al Comune, per regolarizzare la propria posizione. Trascorso tale tempo, il Servizio Idrico si riserva il diritto di interrompere, previo preavviso, la fornitura dell'acqua.
- **Tabella "A" di cui all'Art. 44 (vecchia formulazione):** Se per qualsiasi causa o ragione, (mancata installazione del misuratore, guasto, o impossibilità di accesso per la lettura) non risultasse possibile rilevare dal misuratore volumetrico la quantità di acque reflue scaricate dall'utenza nel collettore fognario comunale al fine della determinazione degli importi dei canoni fognario e depurativo da corrispondere al Comune, il Servizio dovrà determinare il volume complessivo delle acque reflue attribuibili all'utenza applicando i criteri stabiliti nell'allegata tabella "A".

(...)

Abitazioni stag. (singole o in P.d.L.)

mc/g 0,2 x abitanti insediabili x 180 giorni (6 mesi)

Abitanti insediabili= n. 1 ab. insediabile per ogni 80 mc di edificio

Abitazione con residenza

mc/g 0,2 x abitanti insediabili x 365 giorni (12 mesi)

Abitanti insediabili= n. 1 ab. insediabile per ogni 80 mc di edificio

(...)

- **Tabella “A” di cui all’Art. 44 (nuova formulazione solo con riferimento alle abitazioni stagionali e con residenza):** Se per qualsiasi causa o ragione, (mancata installazione del misuratore, guasto, o impossibilità di accesso per la lettura) non risultasse possibile rilevare dal misuratore volumetrico la quantità di acque reflue scaricate dall’utenza nel collettore fognario comunale al fine della determinazione degli importi dei canoni fognario e depurativo da corrispondere al Comune, il Servizio dovrà determinare il volume complessivo delle acque reflue attribuibili all’utenza applicando i criteri stabiliti nell’allegata tabella “A”.

(...)

Abitazioni stag. (singole o in P.d.L.)

in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l’utente finale è stato attribuito dal gestore, rapportato al periodo di 180 giorni (6 mesi).

Abitazione con residenza

in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l’utente finale è stato attribuito dal gestore, rapportato al periodo di 365 giorni (12 mesi).

(...)

Dato atto che rimane l’obbligo, per gli utenti di cui sopra, di installare il misuratore volumetrico allo scarico delle acque reflue, così come previsto dall’art. 28 del Regolamento;

Considerato, altresì:

- che, con D.P.C.M. del 29/04/1999, è stata introdotta la Carta dei Servizi del S.I.I. quale strumento principale per regolare i rapporti tra l’ Ente erogatore e i cittadini utenti al fine di garantire gli stessi in relazione alle loro esigenze ed interessi;
- che la Carta è finalizzata all’erogazione di un servizio a tutela dei diritti dei cittadini, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, imparzialità e trasparenza, e fissa anche i principi ed i criteri per l’effettuazione del servizio che miri alla qualità ed economicità delle prestazioni, nonché al miglioramento del rapporto tra utenti e fornitori dei servizi;
- che questo Ente è tenuto a munirsi della Carta dei Servizi, in conformità alla normativa vigente, nella quale dovranno essere esplicitati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore;

- che l'AEGSII, con Deliberazione n. 655/2015 "Regolazione della qualità contrattuale del S.I.I. ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" disciplina la materia della Carta dei Servizi;
- che il periodo transitorio di cui all'attuale gestione da parte del Comune di Campofelice, impone un percorso di adeguamento delle procedure e degli strumenti, anche informatici, che necessitano di tempi lunghi, motivo per il quale i tempi standard previsti per l'applicazione dell'indennizzo provvisorio e quelli di qualità contrattuale, per il periodo di anni 1 (uno), sono stati modificati;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare la carta dei Servizi allegata alla presente deliberazione;

Tutto ciò premesso,
Viste le leggi vigenti in materia;

PROPONE

- 1) Approvare le modifiche al Regolamento del Servizio Idrico Integrato apportate agli art. 29, 31 e 44 come di seguito formulati:
 - **art. 29 punto 2 (vecchia formulazione):** 2. Per qualsiasi categoria di utenza, si verserà, a titolo di deposito cauzionale, la somma stabilita dall'allegato TARIFFARIO, che sarà restituita o conguagliata all'utente senza interessi, all'atto della disdetta;
 - **art. 29 punto 2 (nuova formulazione):** 2. Per qualsiasi categoria di utenza, si verserà, a titolo di deposito cauzionale, la somma stabilita dall'allegato TARIFFARIO, che sarà restituita o conguagliata all'utente senza interessi, all'atto della disdetta; **fino al 30/06/2018, nessun onere sarà corrisposto, a titolo di deposito cauzionale, dall'utente che intenda effettuare operazioni di subentro e/o di voltura.**
 - **Art. 31 (vecchia formulazione):** Il Cliente/Utente che intende subentrare nel contratto di fornitura deve darne comunicazione scritta o diretta presso gli uffici del Servizio Idrico e sottoscrivere il contratto di fornitura. Per il subentro saranno addebitati, nella prima bolletta utile, gli oneri di cui all'allegato TARIFFARIO. Gli utilizzatori dell'utenza, che non hanno sottoscritto il contratto di fornitura per mancata voltura dal precedente intestatario o per altri motivi (ad esempio: caso di decesso), hanno 30 giorni di tempo, dalla comunicazione al Comune, per regolarizzare la propria posizione. Trascorso tale tempo, il Servizio Idrico si riserva il diritto di interrompere, previo preavviso, la fornitura dell'acqua.
 - **Art. 31 (nuova formulazione):** Il Cliente/Utente che intende subentrare nel contratto di fornitura deve darne comunicazione scritta o diretta presso gli uffici del Servizio Idrico e sottoscrivere il contratto di fornitura. Per il subentro

saranno addebitati, nella prima bolletta utile, gli oneri di cui all'allegato TARIFFARIO. **Dal 01/12/2017 fino al 30/06/2018, nessun onere sarà corrisposto, a titolo di diritti, dall'utente che intenda effettuare operazioni di subentro e/o di voltura.** Gli utilizzatori dell'utenza, che non hanno sottoscritto il contratto di fornitura per mancata voltura dal precedente intestatario o per altri motivi (ad esempio: caso di decesso), hanno 30 giorni di tempo, dalla comunicazione al Comune, per regolarizzare la propria posizione. Trascorso tale tempo, il Servizio Idrico si riserva il diritto di interrompere, previo preavviso, la fornitura dell'acqua.

- **Tabella “A” di cui all’Art. 44 (vecchia formulazione):** Se per qualsiasi causa o ragione, (mancata installazione del misuratore , guasto, o impossibilità di accesso per la lettura) non risultasse possibile rilevare dal misuratore volumetrico la quantità di acque reflue scaricate dall'utenza nel collettore fognario comunale al fine della determinazione degli importi dei canoni fognario e depurativo da corrispondere al Comune, il Servizio dovrà determinare il volume complessivo delle acque reflue attribuibili all'utenza applicando i criteri stabiliti nell'allegata tabella “A”.

(...)

Abitazioni stag. (singole o in P.d.L.)

mc/g 0,2 x abitanti insediabili x 180 giorni (6 mesi)

Abitanti insediabili= n. 1 ab. insediabile per ogni 80 mc di edificio

Abitazione con residenza

mc/g 0,2 x abitanti insediabili x 365 giorni (12 mesi)

Abitanti insediabili= n. 1 ab. insediabile per ogni 80 mc di edificio

(...)

- **Tabella “A” di cui all’Art. 44 (nuova formulazione solo con riferimento alle abitazioni stagionali e con residenza):** Se per qualsiasi causa o ragione, (mancata installazione del misuratore , guasto, o impossibilità di accesso per la lettura) non risultasse possibile rilevare dal misuratore volumetrico la quantità di acque reflue scaricate dall'utenza nel collettore fognario comunale al fine della determinazione degli importi dei canoni fognario e depurativo da corrispondere al Comune, il Servizio dovrà determinare il volume complessivo delle acque reflue attribuibili all'utenza applicando i criteri stabiliti nell'allegata tabella “A”.

(...)

Abitazioni stag. (singole o in P.d.L.)

in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l'utente finale è stato attribuito dal gestore, rapportato al periodo di 180 giorni (6 mesi).

Abitazione con residenza

in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l'utente finale è stato attribuito dal gestore, rapportato al periodo di 365 giorni (12 mesi).

(...)

- 2) Dare atto che rimane l'obbligo, per gli utenti di cui sopra, di installare il misuratore volumetrico allo scarico delle acque reflue, così come previsto dall'art. 28 del Regolamento;
- 3) Approvare la Carta dei Servizi del S.I.I. del Comune di Campofelice di Roccella, allegata alla presente deliberazione, elaborata ai sensi della Delibera dell'AEGSII n. 655/2015;
- 4) Dare atto che i tempi standard previsti per l'applicazione dell'indennizzo provvisorio e quelli di qualità contrattuale, per il periodo di anni 1 (uno), sono stati modificati.

**Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Elisa Costanzo**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.**

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 27-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to COSTANZO ELISA



COMUNE DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA - PA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to SCEUSI EMANUELE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to MARTORO ELENA
MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Quagliana Vincenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni;

[] - E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 01-03-18 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Municipale, li **17-03-2018**

Il Segretario comunale
f.to Dott. Quagliana Vincenzo

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Responsabile delle pubblicazioni,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni, è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal **01-03-2018** al **16-03-2018** con repertorio n. **354** come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 11.03.2018

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);

[] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

Li, **12-03-18**

Il Segretario comunale
f.to Dott. Quagliana Vincenzo

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale Campofelice di Roccella, li _____

Il Segretario comunale
QUAGLIANA VINCENZO